

# CONVENZIONE

per il finanziamento annuale di spese per il personale t.a. a t.d.  
dell'Università degli Studi di \_\_\_\_\_

(art. 5, comma 5, lett. b, del D. Lgs. n. 49/2012)

## TRA

La **Regione Puglia**, con sede in Bari - Via Capruzzi (CF 80017210727), rappresentata dall'Assessore regionale pro-tempore al Diritto allo Studio e Formazione \_\_\_\_\_;

## E

l'**Università degli Studi di** \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ (CF \_\_\_\_\_), rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. \_\_\_\_\_,

VISTO l'art. 11 della L.R. n. 45 del 30/12/2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

VISTO il D. Lgs. n. 49 del 29/03/2012 ed in particolare l'art. 4 e l'art. 5, comma 5, lettera b);

VISTO l'art. 4 del D.L. n. 101 del 31/08/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.125 del 30/10/2013;

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30/07/2010;

VISTO l'art. 1, comma 400, della Legge n. 228 del 24/12/2012;

VISTO l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 54 del 21/05/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 85 del 18/07/2013;

VISTO l'art. 1, commi 187 e 188, della Legge n. 266 del 23/12/2005;

VISTO l'art. 1, comma 80, della Legge n. 244 del 24/12/2007;

VISTO il D. Lgs. n. 368 del 06/09/2001 ed in particolare l'art. 5, comma 4-bis;

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ed in particolare l'art. 36, comma 2;

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010;

VISTO l'art. 22 del CCNL 16/10/2008 relativo al personale del comparto università;

VISTA la Circolare n. 5/2013, prot. n. 53485 del 21/11/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il Protocollo d'Intesa dell'11/05/2012 sul lavoro pubblico;

VISTE le vigenti linee generali di indirizzo della Programmazione delle Università;

VISTO quanto stabilito dal Comitato regionale di coordinamento delle università pugliesi, nella seduta del 28/12/2013;

Premesso che:

- la Regione Puglia, con l'art. 11 della L.R. n. 45 del 30/12/2013, ha disposto l'assegnazione di un contributo straordinario in favore delle Università pugliesi per il finanziamento delle spese ex art. 5, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 49/2012 al fine di salvaguardare il diritto allo studio ed i servizi agli studenti nell'anno 2014;
- l'art. 5, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 49/2012, prevede che le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni che siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento;

Visto e premesso quanto sopra, la Regione Puglia e l'Università degli Studi di \_\_\_\_\_

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **(Premesse e allegati)**

1. Le premesse ed i riferimenti a norme statali, regionali ed a provvedimenti della Regione Puglia, anche se, questi ultimi, non materialmente acclusi, costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

### **Articolo 2**

#### **(Oggetto)**

1. La presente Convenzione ha per oggetto il finanziamento annuale di spese per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato dell'Università degli Studi di \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 49/2012 impiegati in attività in grado di favorire il diritto allo studio ed i servizi agli studenti, rispettando le finalità indicate all'art. 11 della L.R. n. 45/2013, come riportate al successivo art. 3 della presente Convenzione.

2. Il personale finanziato, in base a quanto riportato nella seguente Convenzione, dovrà svolgere nell'anno 2014, l'attività esclusivamente presso l'Università degli Studi di \_\_\_\_\_. Qualora il rapporto di lavoro con l'Università degli Studi di \_\_\_\_\_ dovesse cessare nel corso dell'anno 2014, l'Ateneo potrà sostituire l'unità cessata con altra unità della medesima categoria professionale o inferiore, ferme restando le esigenze temporanee ed eccezionali volte a garantire il diritto allo studio ed i servizi agli studenti, seguendo le prescritte procedure di legge e nei limiti temporali e finanziari di cui alla presente Convenzione, ovvero restituirà alla Regione Puglia le corrispondenti somme accantonate e non utilizzate per la specifica finalità.

### **Articolo 3**

#### **(Finalità)**

1. Il finanziamento regionale è finalizzato esclusivamente a salvaguardare per l'anno 2014 il diritto allo studio ed i servizi agli studenti dell'Università degli Studi di \_\_\_\_\_, impiegando le risorse assegnate dalla Regione Puglia per l'utilizzazione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato da assegnare in ambiti che consentano all'ateneo stesso di assicurare l'attuazione della misura regionale.

2. Per la finalità di cui al comma precedente, l'Università interessata individua gli ambiti tecnico-amministrativi più idonei al raggiungimento di tali finalità e, ai sensi del successivo art. 6 della presente Convenzione, adotta i relativi atti.

#### **Articolo 4 (Risorse finanziarie)**

1. Il valore complessivo del finanziamento regionale di cui all'articolo 2 è pari a euro \_\_\_\_\_ (euro *in lettere* \_\_\_\_\_), al lordo di tutti gli oneri previsti per legge e/o contratto.

#### **Articolo 5 (Erogazione del finanziamento)**

1. Il finanziamento a carico della Regione Puglia è trasferito all'ateneo in unica soluzione e dovrà essere imputato e utilizzato dall'Università degli Studi di \_\_\_\_\_ esclusivamente per la finalità di cui all'art. 11 della L.R. n. 45/2013, come meglio indicato nella presente Convenzione.

#### **Articolo 6 (Adempimenti dell'Università)**

1. L'Università, sulla base della disciplina in materia, provvederà ai relativi adempimenti, assicurando il corretto utilizzo delle somme nel rispetto della normativa vigente in materia di personale e di spesa.

2. L'Università assicura, inoltre, nelle procedure di cui al comma 1, il soddisfacimento dell'obiettivo specifico del finanziamento, come riportato all'art. 11, della Legge Regionale n. 45/2013.

3. L'Università fornisce alla Regione Puglia tutta la documentazione relativa all'utilizzo della somma assegnata, unitamente ad apposita relazione e rendicontazione quadrimestrale che comprovi l'efficacia della misura ed il rispetto delle finalità previste.

#### **Articolo 7 (Oneri ammissibili)**

1. Le spese ammissibili e da sostenere entro la data di termine della Convenzione sono costituite dalle seguenti voci fisse:

- a) Retribuzione base relativa alla categoria e posizione economica di appartenenza;
- b) Indennità Integrativa Speciale;
- c) Indennità di Ateneo;
- d) Indennità di vacanza contrattuale;
- e) Tredicesima mensilità;
- f) Contributi INPS e Imposta Regionale sulle Attività Produttive;
- g) altre voci fisse normativamente e contrattualmente previste e stabilite.

2. Il finanziamento regionale di cui alla presente Convenzione è omnicomprensivo anche di eventuali futuri adeguamenti contrattuali retributivi, previdenziali, fiscali e di ogni altra natura previsti a norma di legge o contratto. Gli eventuali differenziali, pertanto, legati alle progressioni ed agli adeguamenti menzionati, rimarranno a carico dell'Università; non si darà luogo, in alcun modo, a forme di conguaglio a carico della Regione Puglia.

**Articolo 8**  
**(Referente della Convenzione)**

1. Il Referente per l'Università degli Studi di \_\_\_\_\_, per tutta la durata della Convenzione, è il Prof./Dott. \_\_\_\_\_ che si assume l'obbligo di assicurarne la piena e corretta applicazione.

**Articolo 9**  
**(Validità)**

1. La presente Convenzione ha validità sino a tutto il 31 dicembre 2014.  
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la presente Convenzione cesserà di produrre la propria efficacia, i propri effetti e non potrà essere rinnovata.

**Articolo 10**  
**(Revoca)**

1. In caso di mancato o difforme utilizzo del finanziamento regionale rispetto a quanto approvato e stabilito o in caso di mancato rispetto delle finalità di cui all'art. 11 della L.R. n. 45/2013 o della durata temporale di cui alla presente Convenzione, sarà disposta la revoca del finanziamento con provvedimento della Giunta Regionale.

**Articolo 11**  
**(Modifiche)**

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto ed approvate specificamente, in forma scritta, dalle Parti.

**Articolo 12**  
**(Conflitto di interessi)**

1. Le parti assicurano l'assenza di qualsivoglia conflitto di interessi con i potenziali soggetti destinatari del finanziamento di cui alla presente Convenzione.

**Articolo 13**  
**(Clausola compromissoria)**

1. Le parti concordano di definire preliminarmente e in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.  
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro esclusivamente di Bari quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

**Articolo 14**  
**(Attività di monitoraggio)**

1. La Regione Puglia potrà svolgere attività di verifica sul corretto utilizzo del finanziamento, potendo richiedere all'Università copia dei relativi provvedimenti amministrativi e assunzionali, dei contratti di lavoro, delle lettere di incarico, delle buste paga, dei mandati di pagamento, delle certificazioni fiscali, di ogni altro documento ritenuto utile.

**Articolo 15**  
**(Trattamento dei dati personali)**

1. L'Università e la Regione Puglia dichiarano reciprocamente di essere informati e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che i "dati personali" forniti per l'attività o comunque raccolti

in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con gli altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti. Titolari sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

3. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso di cui al succitato Decreto Legislativo.

### **Articolo 16 (Spese)**

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di quanto previsto nel D.P.R. n. 131/1986; tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione. Le spese per l'imposta di bollo, ove previsto, sono a carico dell'Università.

Data \_\_\_\_\_

Firme

*Per la Regione Puglia*

\_\_\_\_\_

*Per l'Università degli Studi di* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_